

## **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 99 DEL 3/8/2017**

**OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo. Affidamento.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

Visto l'art. 19 dello Statuto, che definisce le competenze del Segretario Generale;

Vista la determinazione 24/772014 n. 166, con cui si è stabilito di assegnare in via definitiva alla Bsi Broker Service Italia Srl di Prato il servizio di brokeraggio assicurativo di durata triennale sul portale START, la cui opera verrà remunerata secondo consuetudine di mercato dalle Compagnie di Assicurazioni, sia da quelle con cui sono in corso i relativi contratti sia da quelle con cui saranno stipulati eventuali futuri contratti di assicurazione se ritenuti necessari da parte dell'Unione, secondo le percentuali di provvigione indicate nelle relative polizze;

Visto il disciplinare del servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo relativo all'incarico di cui alla citata determinazione 24/7/2014 n. 166;

Visto in particolare l'art. 1 del suddetto disciplinare, di seguito riportato:

*“L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell'Unioncamere Toscana (di seguito Ente) ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti assicurativi già in corso, alla stipulazione di nuove coperture assicurative e gestione delle relative polizze. L'incarico non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro e sarà realizzato con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo l'Unioncamere Toscana se non preventivamente autorizzato. L'opera del broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con cui l'Ente ha già in corso contratti di assicurazione a copertura dei propri rischi secondo le percentuali di provvigione indicate nei suddetti contratti e dalle Compagnie con le quali verranno stipulate nuove polizze, per una percentuale che non potrà superare quella indicata in sede di offerta”;*

Preso atto che Bsi Broker Service Italia Srl ha successivamente variato la propria denominazione in Broker Net Italia S.r.l. (lettera ns. prot. 4399 del 24/12/2014);

Considerato che il rapporto contrattuale in essere con Broker Net Italia S.r.l. è scaduto il 24/7/2017;

Ravvisata l'esigenza di continuare a usufruire del servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione in corso;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti);

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale rientra nell'ambito applicativo della citata normativa;

Viste le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016:

- art. 29, recante principi in materia di trasparenza, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, ove non considerati riservati o secretati, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/3/2013, n. 33;
- art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- art. 32, comma 2, secondo cui: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;*
- art. 35 comma 1, che fissa in € 209.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097;

Visti l'art. 26 commi 1 e 3 della L. 488/1999, l'art. 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006, l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012, inerenti gli obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni quadro Consip e tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Verificata l'inesistenza di convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999;

Considerato che:

- il valore dell'affidamento, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è inferiore a € 40.000,00 + I.V.A.;
- l'affidamento rientra pertanto nell'ambito della disciplina dei contratti sotto soglia, di cui

all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, in virtù di quanto previsto dall'art. 37 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, l'Unione Regionale può espletare procedura autonoma;

Considerato che, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'art. 36 comma 2 lett. a) consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che l'art. 1 comma 450 L. 296/2006 prevede l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00, e pertanto nel caso di specie non sussistono i presupposti per l'operatività del suddetto obbligo;

Vista la lettera 31/7/2017, pervenuta in pari data, ns. prot. 1406, con cui Broker Net Italia S.r.l. manifesta la disponibilità a continuare a svolgere il servizio di brokeraggio assicurativo alle condizioni di cui al disciplinare vigente;

Considerato che:

- i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dall'Unione Regionale con l'assistenza e la consulenza di Broker Net Italia S.r.l.;
- negli anni pregressi Broker Net Italia S.r.l. ha eseguito regolarmente le proprie prestazioni;
- in considerazione dei prossimi previsti mutamenti organizzativi, non vi è certezza sul numero di contratti assicurativi che l'Unione Regionale andrà a stipulare, risultando incerta la necessità di provvedere alla copertura assicurativa dell'immobile attualmente adibito a sede dell'ente;
- con riferimento alle tre polizze assicurative attualmente stipulate dall'Unione Regionale, la conferma dell'incarico in favore di Broker Net Italia S.r.l. non comporta costi per l'ente;
- appare opportuno continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze tramite il medesimo broker;

Ritenuto quindi di affidare a Broker Net Italia S.r.l. il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l'Unione Regionale, alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 3/8/2017 al 30/4/2018;

Considerato che non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Visto l'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010, l'art. 9 D.L. n. 66/2014 e la delibera ANAC 11-1-2017 n. 1 recante "Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG";

Considerato che, in caso di contratti per importi inferiori a € 40.000,00, a fronte del rilascio del CIG non è previsto il pagamento di alcun contributo a favore dell'ANAC;

Atteso che, in data 2/8/2017, l'ufficio competente ha ottenuto il rilascio del seguente CIG per la presente procedura: Z221F8FB25;

Considerato altresì che, in ossequio alle previsioni dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'Unione Regionale, sezione

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;

## **DETERMINA**

- di affidare a Broker Net Italia S.r.l., con sede in Prato, Via Cimabue n. 4, P.I. 02184780977, il servizio di brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per l’Unione Regionale, alle condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1), per il periodo dal 3/8/2017 al 30/4/2018;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Lorenzo Bolgi

Visto Amministrazione

**DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO**  
**FIRMATO DIGITALMENTE**  
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)